

Con queste provvidenze, che importano un onere finanziario modesto perchè si prevede che, nella più sfavorevole delle ipotesi, non raggiungerà le L. 100.000 annue, si dà ai collaboratori modesti ma volenterosi una nuova dimostrazione della particolare attenzione con la quale l'Istituto segue la loro situazione, senza aumentare l'onere annuale che l'Amministrazione aveva preventivato di dover sopportare per effetto della istituzione della lotta e che, all'atto pratico non è stato raggiunto.

Il Direttore Generale propone pertanto al Consiglio l'approvazione della seguente norma aggiuntiva alla norma XI dell'Atto Costitutivo:

Atto Costitutivo - Norma XI -

(Prima dell'ultimo periodo aggiungere)

Qualora l'ammontare dei contributi obbligatori versati da un Agente Generale in un intero esercizio sia per la sua produzione personale e per quella come tale considerata, sia per la produzione globale dell'Agentia, cumulato con i corrispondenti contributi dell'Istituto risultasse inferiore a L. 5.000, l'Istituto provvederà in proprio ad integrare la differenza fino al raggiungimento di detta cifra, a condi-